



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
127	18/12/2023	50	17	5

Oggetto:

DLgs 152/06 ss.mm.ii. Riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale dell'AIA, alla ditta Repiombo srl ubicato nel Comune di Calitri (AV) area Industriale Localita' ISCA

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : AFF4B424A11262FFE677585E55AFAD9F336223E2

Allegato nr. 1 : 146CE5A8AC4CA7BD6A599E7F41033769F1EDF844

Allegato nr. 2 : 06706E8AB9628E53B35A1A48087C7545BEFDC618

Allegato nr. 3 : 3E76A9FE8177C0A8B1D77026E89C4D10FD524560

Allegato nr. 4 : 9C50AD9D7A0C0D1D98C72DD17F8AD793E26D1A4E


Allegato nr. 5 : 56D6C9170FBCF5067B80B0A0E6013B753CD77B60

Allegato nr. 6 : B9F98B7646931221FAAA9D01A2E56CE866BFB34B

Allegato nr. 7 : 902C114E1362F6260EF9AA9D0A3F47F1210DB3D8

Allegato nr. 8 : C7326B4CB3B668551248BDF691F7F97B0D6A0638

Frontespizio Allegato : A0C3CB6D5120C80CC545AB1FC6F43A973B864089



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
127	18/12/2023	17	5

Oggetto:

DLgs 152/06 ss.mm.ii. Riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale dell'AIA, alla ditta Repiombo srl ubicato nel Comune di Calitri (AV) area Industriale Localita' ISCA

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, ss. mm. ii., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, detta la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale;
- CHE ai sensi dell'art. 33, c. 3-bis, sono a carico del gestore le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di A.I.A. e successivi controlli;
- CHE il D.M. Ambiente n. 58 del 06/03/2017 e la D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 hanno disciplinato le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione ad istruttorie e controlli previsti dalla normativa vigente in materia di A.I.A., Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, che si applica al procedimento di che trattasi;
- CHE per l'assistenza tecnico-scientifica, alla scrivente U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino (50.17.05), nelle istruttorie dei procedimenti di A.I.A., è stata rinnovata dapprima fino al 31/12/2017 con DD n. 866/2015, poi fino al 31/12/2019 con il DD. n. 508/2017 fino al 31/12/2022 con DD n. 161 del 9/12/2021 a firma del Direttore Generale, la convenzione con il Di.S.T.A.Bi.F. della S.U.N., oggi Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli," così come anche precisato per i procedimenti in corso avviati antecedentemente al 31.12.2022 con DD n. 13 del 23.1.2023;
- CHE con D. D. del 06/12/2016, n. 925, sono state approvate le più recenti linee guida da applicarsi per i procedimenti di A.I.A. in Regione Campania;

RILEVATO:

- CHE la Società Repiombo srl, sede legale in San Potito Sannitico CE Centro Aziendale Quercete, nella figura dell'Amministratore Delegato il dott. Alberto Fina - è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DD n. 110 del 1.12.2016 e DD n. 57 del 6.05.2020 modifica non sostanziale, per l'esercizio dell'attività IPPC 2.5 lett. b fusione e lega di metalli non ferrosi ... con una capacità di fusione superiore a 4 MG al giorno per il piombo...) capacità massima di 70 t/g e 15400 T/anno e punto 5.1 lett. b) smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 MG al giorno capacità massima pari a 100 t/g e 22.000 t/anno – Impianto di scassetamento batterie esauste e recupero del piombo con formazione di nuove leghe, entrambi calcolati su 220 giorni lavorativi annui e che la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale risulta strettamente vincolata al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel decreto stesso;
- CHE in data 21/03/2022, acquisita agli atti della U.O.D. prot. n. 0154771 del 22/03/2022 la Società Repiombo srl presentava richiesta di "riesame con valenza di rinnovo e modifiche sostanziali" all'impianto di cui alla succitata Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 110 del 1/12/2016, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. art. 29-nonies comma 2 e dell'allegato A alla D.D. n. 925 del 06/12/2016 e successive integrazioni acquisite agli atti della UOD in data 19.4.2022 prot. 0207918 e 29.04.2022 prot. 0226939;
- CHE la società Repiombo srl trasmetteva pena l'irricevibilità della suddetta istanza, dichiarazione asseverata per le spese istruttorie, con la relativa distinta di pagamento per un importo di € 8.000,00 del 21.3.2022 acquisita in data 22.3.2022 prot. 154771 successivamente integrato con relativa distinta di pagamento di € 7.100,00 dell'11.7.2022 acquisita in data 11.7.2022 al prot. 358094;

- CHE la domanda di modifica sostanziale della società Repiombo srl veniva esclusa ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. dalla Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A. V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 17/02/2022 di cui al DD n. 42 del 9/03/2022 dello Staff 501792, prescrivendo, tuttavia, l'osservanza di precise condizioni ambientali;
- CHE con note prot. n. 0241754, 241640, 241582 del 9.5.2022 si è comunicato rispettivamente agli Enti interessati, l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo e modifiche sostanziali, all'Arpac Dipartimento di Avellino, all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" della istanza prodotta, richiedendo le relative relazioni istruttorie, nel mentre con nota prot. 241296 del 9/05/2022 si è dato Avviso al pubblico ai sensi dell'art. 29-quater, co 3, del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- CHE nel termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni sono state acquisite le osservazioni del controinteressato Ecopiombo srl del 31.5.2022 prot. 284874 e del 7.6.2022 prot. 294719;
- CHE con nota della scrivente UOD del 27/05/2022 prot. n. 279602 è stata regolarmente convocata la prima seduta della Conferenza di servizi per il giorno 21/06/2022;
- CHE nella prima seduta della Conferenza di servizi convocata per il giorno succitato, il Presidente in merito alla problematica relativa alla disponibilità dell'immobile sollevata dai controinteressati (di cui alle ulteriori note del 20.6.2022 prot. 319056 della Service Industriale srl e del 21.6.2022 prot. 323011 della Ecopiombo srl) invitava la società Repiombo srl a produrre idoneo titolo di disponibilità per tutta l'area interessata per la durata prevista dal dlgs 152/2006 art. 29 octies. Successivamente la Prof.ssa Maria Laura Mastellone nell'illustrare il RTI acquisito agli atti in data 15.6.2022 prot. 312115 chiedeva alla società Repiombo srl di produrre le opportune integrazioni per una valutazione puntuale ed esaustiva dell'istanza. Diversamente l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino attraverso nota acquisita agli atti in data 21.6.2022 prot. 320557 rilevava che la documentazione trasmessa era carente del PMeC e pertanto era impossibilitata ad esprimere il parere di competenza. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino in particolare con una nota acquisita agli atti in data 20.6.2022 al prot. 320550 comunicava di non poter attivare il procedimento amministrativo finalizzato all'espressione del parere di merito in quanto in attesa di ricevere la richiesta di valutazione progetto antincendio dal SUAP del Comune di Calitri. L'EIC, con nota acquisita in data 17.6.2022 al prot. 316870 comunicava di non poter esprimere il parere di competenza in quanto la documentazione pervenuta non conteneva l'istanza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue nel sistema fognario. L'ASL di Avellino in persona del Dott. Somma richiedeva il versamento della tariffa ASL ai fini dell'espressione del parere di competenza e la produzione da parte della società Repiombo srl di idonea relazione igienico sanitaria. Il Presidente della Conferenza dei Servizi invitava la società Repiombo srl ad effettuare l'adeguamento alle rispettive BAT di settore chiedendo nel contempo di fornire una perizia asseverata relativa all'allegato D dalla quale risultasse che le stesse erano già applicate.

La società Repiombo srl si rendeva edotta dei vari chiarimenti e delle integrazioni richieste dai vari Enti e portatori di interesse partecipanti e chiedeva 20 giorni per la relativa produzione. Il Presidente accordava il termine richiesto onerando la Società proponente di trasmettere la relativa documentazione richiesta a tutti gli Enti partecipanti entro il termine dell'11.7.2022 ore 12.00 e aggiornava i lavori della conferenza dei servizi al 28.7.2022 ore 10.00, stessa sede.

Il verbale della conferenza dei servizi veniva trasmesso agli Enti e soggetti partecipanti con nota del 22.6.2022 prot. 325107 con la medesima si stabiliva anche la data della seconda conferenza.

- CHE in data 11.7.2022 al prot. 358094 la società Repiombo srl trasmetteva oltre alla documentazione

amministrativa, in riscontro alle richieste della conferenza dei servizi, anche la seguente documentazione pubblicata sul sito istituzionale della UOD:

- Integrazioni e chiarimenti richiesti nel RTI redatto dall'Università Vanvitelli;
 - Dichiarazione DA4 rev1 asseverazione per calcolo tariffa modifica sostanziale AIA con allegata ricevuta di versamento;
 - Piano di Monitoraggio e controllo;
 - SUAP ricevuta di richiesta parere ai VVf ex art. 3 DPR n. 151/2011 per il tramite del SUAP;
 - Relazione tecnica per gli aspetti igienico- sanitari con allegati schemi grafici;
 - DSAN del gestore riportante l'inesistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse nel raggio di 200 m dall'impianto;
 - Allegato YD1 Scheda D Valutazione Integrata Ambientale rev1 sotto forma di perizia asseverata;
 - Schede aggiornate conseguenti le integrazioni/precisazioni richieste in sede di cds e di cui sopra:
 - Scheda H rev. 1;
 - Scheda H All. U rev1;
 - Scheda I rev 1;
 - Scheda L rev1;
 - Scheda O rev1;
- CHE nella seconda seduta della conferenza dei servizi del 28.07.2022, il Presidente acquisite le osservazioni dei controinteressati Ecopiombo srl dell'11.7.2022 di cui al prot. 356695, del 12.7.2022 prot. 360429 ed in data 27.7.2023 prot. 388713 e della società Service Industriale srl acquisita al prot. 390323 in data 28.7.2023, cedeva la parola al Dott. Somma per l'ASL di Avellino che verificata la relazione tecnico descrittivo ed igienico sanitario prodotta dalla società Repiombo srl in riscontro a quanto richiesto in esito alla conferenza dei servizi del 21.6.2022 esprimeva parere favorevole. Veniva acquisito agli atti il RTI dell'Università in data 19.7.2022 al prot. 374445 con il quale si riteneva che le risposte fornite e le integrazioni apportate dalla società Repiombo srl avevano riguardato sia la eliminazione di meri errori documentali sia l'aggiunta di documenti tecnici mancanti che l'introduzione di procedure e tecniche per una puntuale applicazione delle BAT. Il giudizio sulla idoneità della documentazione tecnica a supporto della richiesta di Riesame con adeguamento alle BAT risultava positivo. Inoltre, sull'introduzione del processo di desolfurazione e cristallizzazione riteneva lo stesso a salvaguardia dell'ambiente. Non rilevava motivi ostativi di tipo impiantistico o ambientale alla richiesta di valutazione del layout.

In merito ai valori soglia richiesti per l'emissione di SO₂, il valore è sostanzialmente in linea con tutti i dati pubblici e certificati (...). Precisando tuttavia che la questione meramente normativa di applicabilità o meno dei valori soglia del Dlgs 152/2006 s.m.i. (500mg/Nm³), del valore "statistico riportato dalla Comunità Europea nel BREF e correlati (200- 800 mg/Nm³ per impianti senza il trattamento dei fumi, 50 – 154 mg/Nm³, per impianti con prestazioni molto elevate) o di eventuali altri regolamenti vigenti esulava dalla competenza della scrivente che, con riferimento al lato tecnico impiantistico, riteneva coerente la richiesta della Repiombo anche se sarebbe possibile abbassare il valore massimo al di sotto di 500mg/Nm³ (300mg/Nm³ sarebbe un valore sostenibile) con implementazione ulteriore del trattamento sui fumi.

Veniva acquisito il parere ARPAC del 25.7.2022 prot. 384819 che, relativamente al PMeC proposto, preliminarmente rappresentava la non puntuale corrispondenza con lo schema di cui alle Linee Guida

APAT/ARPA/APPA 2007 richiamate dalla DGRC n. 925/2016, né con le singole schede allegate alla domanda di riesame. Tra gli aspetti evidenziati alla società Repiombo srl la necessità di richiedere l'autorizzazione all'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi, IPPC 5.5. Pertanto, rinviava il parere di competenza sul PMeC all'elaborato finale che avrebbe dovuto recepire le osservazioni formulate e tutte le ulteriori indicazioni/prescrizioni degli Enti coinvolti nel procedimento e chiedeva la trasmissione del PMeC revisionato e della documentazione nella stesura definitiva. Veniva acquisito il parere favorevole con n. 7 prescrizioni dell'Asidep srl del 26.7.2022 prot. 385518 (allegato alla SCHEDA H) ed il parere favorevole, alle condizioni espresse dal Gestore ASIDEP srl, del Consorzio ASI di Avellino del 27.7.2022 prot. 388203.

Il sindaco di Calitri esprimeva preoccupazione per la nota ARPAC del 25.7.2022 e chiedeva di valutare l'ipotesi di avviare un piano di caratterizzazione in merito alla problematica della contaminazione delle acque sotterranee. Sul piano di caratterizzazione il Presidente evidenziava che era stata richiesta e quindi presentata dalla società Repiombo srl la relazione di riferimento acquisita in data 19.4.2022 prot. 207918 e ne chiedeva la valutazione ad ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino e Università. Il Presidente, in merito alla problematica relativa alla disponibilità dell'immobile sollevata dai controinteressati, acquisiti ulteriori documenti da parte della società Repiombo srl riteneva necessario per la definizione del procedimento di riesame e modifica sostanziale la produzione da parte della società Repiombo srl di idonea documentazione/nulla osta/ assenso del Giudice dell'Esecuzione relativamente all'immobile conteso, inoltre, per consentire alla società di produrre i documenti richiesti dagli Enti intervenuti assegnava alla società il termine di 90 giorni.

- CHE in data 28.10.2022 al prot. 531379 la società Repiombo srl trasmetteva in riscontro alle richieste della conferenza dei servizi la seguente documentazione pubblicata sul sito istituzionale della UOD:
 - Nulla osta del GE;
 - Piano Monitoraggio e controllo;
 - Scheda F;
 - Scheda H;
 - Scheda I;
 - Scheda INT 4;
 - Scheda L;
 - Scheda O;
 - Asseverazione calcolo tariffa;
 - Relazione di riferimento e allegati relativi;
 - Istanza parere VVF completa di allegati.

- CHE con nota del 2.11.2022 prot. 538034 la scrivente UOD chiedeva alla società Repiombo srl di produrre idonea perizia asseverata, attestante la conformità dell'impianto con quanto autorizzato con il DD 57 del 6.5.2020 e nuova SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 4 co 6 del DPR 151/2011 e con le modalità di cui all'art. 4 comma 7 del DM Interno 7.8.2012;

- CHE con successiva nota del 15.11.2022 prot. 563255 la scrivente UOD ribadiva alla società Repiombo srl la necessità di presentare idonea perizia asseverata attestante la conformità dell'impianto con quanto autorizzato con il DD 57 del 6.5.2020;

- CHE con pec del 21.11.2022 acquisita in data 22.11.2022 prot. 577340 la società Repiombo srl riscontrava alla richiesta della UOD;
- Che con nota del 29.11.2022 prot. 591336 veniva convocata la conferenza dei servizi per il giorno 28.12.2022;
- CHE nella terza seduta della conferenza dei servizi del 28.12.2022, il Presidente acquisite le osservazioni dei controinteressati Ecopiombo srl del 29.9.2022 prot. 474857, del 24.10.2022 prot. 519903, del 24.10.2022 prot. 519887, del 2.11.2022 prot. 537092, del 17.11.2022 prot. 568268, del 28.12.2022 prot. 0640740 e della Service Industriale srl del 21.10.2022 prot. 516970, cedeva la parola al Dott. Somma dell'ASL che confermava il parere favorevole espresso nella conferenza dei servizi del 28.7.2022. Il Sindaco del Comune di Calitri da un lato esprimeva preoccupazione per la questione riguardante la legittima proprietà dell'immobile in quanto inficiante lo sviluppo occupazionale dell'azienda, dall'altro si dichiarava parimenti preoccupato per il superamento dei valori di antimonio e piombo del campione di acqua sotterranea. L'amministrazione comunale chiedeva all'Arpac e all'Asidep di essere informata tempestivamente degli sforamenti. Il Presidente in merito alla vexata questio della disponibilità dell'immobile richiamava l'art. 29 nonies co 4 del Dlgs 152/2006 secondo cui nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Chiedeva inoltre alla società Repiombo srl di fornire mediante autocertificazione, espressa manleva in favore della Regione Campania, qualora venga meno la disponibilità dell'immobile.

Il Presidente prendeva atto di quanto prescritto nei pareri resi:

- Dal Comando Provinciale dei VVF di Avellino, acquisito agli atti in data 15.11.2022 prot. 0562631, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art.3 del DPR 1 agosto 2011 n. 151, parere di conformità antincendio sul progetto a firma dell'Ing. Pasquale Gabriele D'Antonio, a condizione che vengano attuati gli impegni assunti in fase progettuale e, comunque, le norme di cui al decreto del Ministero dell'Interno DMI 3.8.2015 e, ss.mm.ii. del DM 10.3.1998, del DM 13.7.2011, del Dlgs 81/2008 e delle linee guida alla DGRC n. 223/2019 (adempimenti ex art. 12 comma 4 quater L.R. 26 maggio 2016 n. 14). Detto parere prevedeva altresì n. 16 prescrizioni ed ulteriori indicazioni da seguire da parte della società proponente;
- Dal parere Asidep srl, acquisito agli atti in data 22.12.2022 prot. 634820, favorevole allo scarico relativamente alla frazione di reflui originati dall'attività di messa in sicurezza delle acque emunte con modalità "Pump & treat" subordinato a n. 8 prescrizioni;
- Dal parere ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino, acquisito agli atti in data 23.12.2022 prot. 638475, favorevole a condizione che recepisca tutte le indicazioni riportate nel parere medesimo e relative a:
 1. Emissioni in aria
 2. Emissioni diffuse
 3. Emissioni in acqua
 4. Suolo
- Dal parere dell'Università, acquisito agli atti in data prot. 28.12.2022 prot. 640750 si chiedeva, tra l'altro alla società Repiombo srl:
 1. di produrre dichiarazione asseverata che nulla cambia nel processo produttivo in seguito

all'introduzione dell'attività di cui al punto IPPC 5.5 rispetto al provvedimento di esclusione di VIA DD n. 42 del 9 marzo 2022 estesa all'intera documentazione così come valutata nelle precedenti Conferenze dei Servizi ed integrata a seguito dei RTI del 15 giugno 2022 e 18 luglio 2022 e delle risultanze delle CdS.

2. di trasmettere una risposta puntuale alle osservazioni del RTI del 18.7.2022 ed in particolare ai valori emissivi da autorizzare giustificando il motivo della scelta del valore di soglia da autorizzare utilizzando un calcolo basato sul flusso di massa prodotto, efficienza di abbattimento e margine di errore/fluttuazione dei valori misurati.

3. di produrre la relazione di riferimento in conformità al DM 95/2019 e di giustificare le ipotesi con solide basi tecniche (ad es. piazzale impermeabilizzato: dimostrare che lo sia effettivamente allo stato dei luoghi attuali; centro di pericolo basso/medio: dimostrare l'asserzione sull'entità del rischio e delimitarla).

In merito al parere del Comando dei VVf di Avellino, il Presidente chiedeva la dichiarazione dei progettisti che la documentazione del 24.06.2022 e le successive integrazioni del 20.10.2022 presentati al medesimo, erano conformi a quelli complessivamente esaminati in seno alla conferenza dei servizi.

Infine, il Presidente rinviava a successiva seduta della conferenza dei servizi, riconoscendo un ulteriore periodo di 60 giorni per le integrazioni tecnico amministrative e alla luce degli esiti delle ultime analisi effettuate da ARPAC, trasmessi in data 5.12.2022 prot. 602810 riguardanti il superamento dei limiti di legge degli analiti antimonio e piombo nel campionamento delle acque sotterranee del PZ 4, invitava sia ARPAC che la società ad effettuare campionamento mensile durante il periodo dei 60 gg concessi per le integrazioni documentali e ad ARPAC di effettuare un prelievo con piezometri limitrofi fuori dall'area a monte dell'impianto.

- CHE con nota del 4.1.2023 prot. 924 ed acquisita dalla scrivente UOD in pari data al prot. 5868, l'ARPAC precisava che, in merito alla problematica ambientale riguardante la richiesta di effettuare il campionamento mensile avanzato dalla Regione Campania nella cds del 28.12.2022, era da ritenersi inessenziale in considerazione del fatto che i limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del Dlgs 152/2006 erano di un ordine di grandezza superiori ai valori di concentrazioni riscontrati nelle acque sotterranee, pur impegnandosi tuttavia ad effettuarlo. Inoltre, in merito alla richiesta di effettuare un prelievo con piezometri limitrofi fuori dall'area a monte dell'impianto l'ARPAC rappresentava la non disponibilità di attrezzature idonee alla realizzazione dei piezometri. Nella medesima nota l'ARPAC precisava che la messa in sicurezza d'emergenza non era soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorità competente, (...), né tantomeno soggetta ad autorizzazione una variazione delle modalità operative. Inoltre, precisava che i superamenti delle relative CSC erano da considerarsi di lieve entità in quanto le concentrazioni degli analiti antimonio e piombo erano molto vicini al limite di legge.

- CHE con nota del 24.1.2023 prot. 37137 la scrivente UOD chiedeva parere all'Avvocatura Regionale in merito alla problematica della disponibilità dell'immobile individuato in catasto del Comune di Calitri al foglio 61 particella 1067 da parte della società Repiombo srl. L'Ufficio Speciale Avvocatura riscontrava con nota acquisita in data 17.2.2023 prot. 86739;

- CHE con pec del 28.2.2023 acquisita agli atti in data 1.3.2023 prot. 108034 la società Repiombo srl riscontrava in parte alle richieste di cui alla conferenza dei servizi del 28.12.2022 producendo, tra l'altro:
 - Documentazione richiesta dal Presidente della Conferenza dei Servizi nella seduta del 28.12.2022;
 - Dichiarazione asseverata di conformità resa dai progettisti che la documentazione del 24.06.2022 e le successive integrazioni del 20.10.2022 presentati al Comando VVf, sono conformi a quelli

complessivamente esaminati in seno alla conferenza dei servizi;

- Documentazione e chiarimenti richiesti dall'Università nella cds del 28.12.2022;
- PMeC revisionato da parte della società Repiombo srl;
- CHE in data 8.3.2023 al prot. 124491 veniva acquisito dalla scrivente UOD una valutazione preliminare da parte dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli sulla documentazione trasmessa dalla società Repiombo srl in riscontro alle richieste di cui alla cds del 28.12.2022 in particolare in merito al valore soglia della SO₂, esso veniva fissato a 350 mg/Nm³. Questo valore è stato, come richiesto dal RTI del 27 dicembre 2022, ottenuto sulla base di un bilancio di massa dal quale scaturisce un flusso di massa pari a 95.521.000.000 mg/anno. Considerato un tempo di lavorazione di 6240 ore/anno si ha un flusso di massa orario di: 15.308.000 mg/h. Con riferimento al flusso di massa si evidenzia che il flusso di massa pari a 15000 g/h di SO₂ è superiore alla soglia di rilevanza degli inquinanti appartenenti alla Classe V (tabella C della Parte II dell'Allegato I alla parte quinta del Dlgs 152/06) che è 5000 g/h, quindi il valore normativo di 500mg/Nm³ è la soglia da rispettare secondo il TUA.

Con una portata di fumi estratti pari a 45.000 Nm³/h si ottiene la concentrazione di 340 mg/Nm³. Il valore proposto di 350 mg/Nm³ è quindi coerente con il bilancio di massa reale dell'impianto (redatto e dichiarato dalla Ditta), con il valore soglia richiesto dalla Conferenza dei servizi per il rilascio dell'AIA nonché ben al di sotto del limite soglia del Dlgs 152/2006 s.m.i. (500mg/Nm³);
- CHE con nota del 28.3.2023 prot. 167313 la scrivente UOD chiedeva, tra l'altro, alla società Repiombo srl di trasmettere idoneo titolo di disponibilità debitamente registrato relativo all'immobile individuato nel catasto dei fabbricati del Comune di Calitri (AV) al foglio 61 particella 1607 e fornire al GE per il tramite del custode giudiziario adeguata informazione della portata, nel suo complesso, del procedimento di riesame e modifica sostanziale e successiva richiesta di introduzione dell'attività di cui all'allegato VIII parte II del dlgs 152/2006 IPPC 5.5, concedendo 30 gg per provvedere. Inoltre, si riservava di valutare le dichiarazioni rese dalla società Repiombo srl in merito alla relazione di riferimento;
- CHE con nota del 19.4.2023 prot. 207731 la scrivente UOD chiedeva alla società Repiombo srl relazione di riferimento revisionata così come richiesto negli atti del procedimento di riesame e modifica sostanziale per consentire agli Enti preposti di esprimersi in merito;
- CHE con nota acquisita agli atti in data 2.5.2023 prot. 224485 la società trasmetteva un PMeC revisionato, gli esiti analitici dei campionamenti eseguiti, le integrazioni alla relazione di riferimento di cui alle richieste espresse nel verbale della cds del 28.12.2022 da parte dell'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli". In merito alla richiesta di contratto per l'immobile individuato al foglio 61 particella 1607 la società Repiombo srl chiedeva una proroga di almeno 40 gg;
- CHE con nota del 15.5.2023 prot. 249803 la scrivente UOD notiziava gli Enti partecipanti della richiesta della società Repiombo srl in merito alla proroga;
- CHE con pec del 23.6.2023 acquisita agli atti in data 26.6.2023 prot. 322369 la società Repiombo srl trasmetteva contratto di locazione ad uso non abitativo di natura transitoria e ricevuta di registrazione;
- CHE con nota del 3.7.2023 prot. 337553 veniva convocata la quarta seduta della conferenza dei servizi per il giorno 9.8.2023 e si chiedeva alla società Repiombo srl di trasmettere entro il 20.7.2023:

il quadro sinottico riepilogativo inerente i rifiuti trattati in ogni momento, il piano di dismissione in considerazione del particolare contratto prodotto, l'atto autorizzativo debitamente firmato, del GE Dott. Patrizia Grasso del 17.6.2023 o comunque dichiarazione di conformità della copia prodotta all'originale. Successivamente con nota dell'8.8.2023 prot. 398443 la quarta seduta della conferenza dei servizi veniva posticipata in data 11.8.2023;

- CHE con nota acquisita in data 20.7.2023 prot. 370011 la società Repiombo srl trasmetteva la documentazione richiesta con atto di convocazione della conferenza dei servizi;
- CHE nella quarta seduta della conferenza dei servizi dell'11.8.2023, acquisite le osservazioni dei controinteressati del 30.1.2023 prot. 47908, del 15.2.2023 prot. 81088, del 15.3.2023 prot. 138818, del 4.4.2023 prot. 180341, del 23.5.2022 prot. 263668 della Ecopiombo srl e del 28.2.2023 prot. 104993 della Service Industriale srl, veniva acquisito il RTI dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli del 4.7.2023 prot. 338145 nel quale si riportava che in aggiunta ed integrazione al parere positivo già espresso nei RTI precedenti, si rilasciava motivato parere positivo alla modifica dell'AIA richiesta dalla società Repiombo. Veniva acquisito, in pari data al prot. 402806, il parere favorevole dell'ARPAC (del 10.8.2023 prot. 51266), nel quale si precisava, tra l'altro, che le indagini sul sottosuolo e sui suoli Tab. C15/b e C15/c devono essere svolte in riferimento ai centri di pericoli a rischio alto e medio indicato nella relazione di riferimento in merito alla quale la società ha fornito i chiarimenti richiesti dall'Università. Vengono altresì evidenziate alcune imprecisioni non rilevanti ai fini del parere espresso. Sul punto la società precisa che produrrà idonea documentazione a rettifica.

Il Sindaco del Comune di Calitri esprimeva parere favorevole, tuttavia si dichiarava preoccupato sia per l'inquinamento del suolo che per un eventuale inquinamento delle acque sotterranee e sollecitava l'apertura della terza aliquota di suolo per il superamento della relativa concentrazione della soglia di contaminazione CSC.

Sulla problematica ambientale il Presidente precisava che la questione riguardava un correlato procedimento amministrativo, tuttavia nell'ambito del presente procedimento è stata prodotta dalla società Repiombo srl apposita relazione di riferimento.

Il Presidente richiama i pareri acquisiti nel corso dell'iter istruttorio. In particolare, il parere favorevole del Consorzio ASI, acquisito dalla scrivente UOD in data 27.7.2022 prot. 388203, alle condizioni e prescrizioni esplicitate dal Gestore ASIDEP srl prot. 932 del 25.7.2022, acquisito dalla scrivente UOD in data 26.07.2022 al prot. 385518, il successivo parere favorevole con prescrizioni (con cui "... si rilascia parere favorevole allo scarico relativamente alla frazione di reflui originati dall'attività di messa in sicurezza delle acque emunte con modalità pump and treat ...") del Gestore ASIDEP srl prot. 1533 del 21.12.2022, acquisito agli atti in data 22.12.2022 al prot. 634820, il parere favorevole di conformità antincendio con prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 27067 del 14.11.2022, acquisito agli atti in data 15.11.2022 prot. 562631, la nota di non competenza dell'Ente Idrico Campano del 6.9.2022 prot. n. 17625, acquisita agli atti in data 7.9.2022 prot. 437271, il parere favorevole espresso dall'ASL di Avellino in sede di conferenza dei servizi del 28.7.2022 e ribadito nella terza conferenza dei servizi del 28.12.2022.

Il Presidente rappresentava inoltre che la durata dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 29 *octies* del dlgs 152/2006 sarà di dieci anni, precisando in considerazione del contratto di locazione ad uso non abitativo di natura transitoria relativo all'immobile ubicato nel Comune di Calitri (AV) al foglio 61, particella 1607, acquisito al protocollo n. 322369 del 26.6.2023, avente scadenza al 30.6.2025, che l'atto autorizzativo conterrà la clausola risolutiva espressa di decadenza del titolo autorizzativo stesso se la società Repiombo srl entro il 31.12.2024 non produrrà titolo alla prosecuzione della disponibilità dell'immobile di cui al contratto di locazione scadente al 30.6.2025 e la contestuale attuazione del piano di dismissione nei successivi sei mesi previsti. Quanto stabilito, salvo la risoluzione anticipata in ragione di diverse determinazioni del Giudice dell'Esecuzione per l'immobile interessato come da contratto di locazione.

- CHE con pec del 1.9.2023 acquisito in pari data al prot. 420994 la società Repiombo srl presentava il PMeC revisionato in base alle richieste di Arpac Dipartimento Provinciale di Avellino di cui al parere reso nell'ambito della conferenza dei servizi dell'11.8.2023, che veniva trasmesso dalla UOD all'ARPAC per le valutazioni di competenza, in data 9.11.2023 prot. 541316 l'Arpac riscontrava alla richiesta della UOD relativamente alle attività IPPC 2.5 lett. b) e 5.1 lett. b);
- CHE la società Repiombo srl trasmetteva alla scrivente UOD in data 1.12.2023 prot. 582508 polizza fideiussoria assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni per l'importo di € 416.700,00

RITENUTO:

CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nella Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione dei relativi verbali, per cui si intendono acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, L.241/90 e s.m.e i;

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per rilasciare l'Autorizzazione integrata ambientale relativa al riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii., alla Società Repiombo S.r.l. sede legale in San Potito Sannitico CE Centro Aziendale Quercete e sede produttiva nel comune Calitri (AV) Località Isca, Partita Iva n. 04023040613, n. REA 292410, Legale rappresentante e Gestore dott. Alberto Fina, per l'esercizio dell'attività IPPC di cui al punto 2.5 lett. B e 5.1 lett. b – , già autorizzata in AIA con Decreto Dirigenziale n. 110 del 1/12/2016 e successivo D.D. di modifica non sostanziale n. 57 del 06/05/2020, nonché l'attività di cui al punto IPPC 5.5;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";

VISTI

- tutti gli atti richiamati che qui si intendono integralmente riportati;
- L 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 04/03/2014, n. 46;
- il D.M. n. 58 del 6/3/2017;
- il D.D. n. 925 del 06/12/2016;
- il DD n. 86 del 20/12/2017;
- la DGR. n. 43 DEL 09 /02/2021;
- il DD n. 161 del 9.12.2021;
- il DD n. 13 del 23.1.2023;
- la DGR 612 del 22/10/2011 e ss.mm.ii.;
- la DGR 478 del 10/09/2012 e ss.mm.ii.;

- la DGR 100 del 1/03/2022;
- il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 24/03/2022;

Alla stregua del parere istruttorio a firma della Prof.ssa Maria Laura Mastellone, incaricato del supporto tecnico-scientifico per conto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli," allegato al decreto de quo, delle risultanze della Conferenza dei Servizi svolta, nonché dell'istruttoria svolta dalla uod 501705 e sulla base della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse anche potenziale per il presente procedimento;

DECRETA

1) di rilasciare il riesame con valenza di rinnovo e modifiche sostanziali alla Società Repiombo Srl con sede legale in San Potito Sannitico CE Centro Aziendale Quercete e sede produttiva nel comune Calitri (AV) Località Isca, Partita Iva n. 04023040613, n. REA 292410, Legale rappresentante e Gestore dott. Alberto Fina, per l'esercizio dell'attività IPPC di cui al punto 2.5 lett. b) (fusione e lega di metalli non ferrosi ... con una capacità di fusione superiore a 4 MG al giorno per il piombo ...) capacità massima di 70 t/g e 15400 t/anno e punto 5.1 lett. b) (smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi), con capacità massima di 100 t/g e 22000 ton/ anno e punto 5.5 accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale dichiarata di 530 Mg (di batterie esauste), eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti);

2) di prescrivere alla Società Repiombo srl :

-di comunicare preventivamente alla scrivente UOD ed al Dipartimento Arpac di Avellino l'avvio esercizio dell'installazione come da modifica sostanziale proposta ed autorizzata;

- *che* le indagini sul sottosuolo e sui suoli, tabelle C15/b e C15/c, devono essere svolte in riferimento ai centri di pericolo alto e medio indicati nella relazione di riferimento;

- effettuare un piano di indagini sulle matrici ambientali, in contraddittorio con Arpac, tenuto anche conto di quanto riportato nella relazione di riferimento presentata: suolo, sottosuolo e acque sotterranee entro sei mesi dall'emissione del Decreto di Riesame e rinnovo con modifica sostanziale dell'AIA;

3) di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto definitivo, comprensivo di tutte le integrazioni, chiarimenti e prescrizioni richieste nell'iter procedimentale, presentato dalla Società Repiombo S.r.l.;

4) di vincolare, altresì, la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate negli allegati di seguito indicati:

•

- Allegato 1: Piano di monitoraggio e controllo – Rev. 1.9.2023;
- Allegato 2: SCHEDA D elaborato BAT;
- Allegato 3: SCHEDA H Scarichi idrici (prescrizioni Asidep srl del 26.7.2022 prot. 385518 e del 22.12.2022 prot. 634820);
- Allegato 4: SCHEDA I Rifiuti;
- Allegato 5: SCHEDA L Emissioni in atmosfera con la prescrizione che il limite massimo di SO₂ è di 350 mg/Nm³;
- Allegato 6: SCHEDA N Rumore;
- Allegato 7: Relazione di riferimento (con integrazioni 2.5.2023);

- 5) di ottemperare alle condizioni ambientali riportate nel provvedimento di esclusione della procedura di VIA, su conforme parere della Commissione VIA, VAS e VI espresso nella seduta del 17.2.2022 di cui al DD n. 42 del 9.3.2022 dello Staff 501792, producendo apposita relazione tecnica asseverata da trasmettere alla scrivente UOD e per conoscenza allo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali nel rispetto dei termini ivi indicati;
- 6) di richiedere che il Gestore ai sensi dell'art. 29 *decies*, comma 1 del Dlgs 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dia comunicazione alla Regione Campania UOD 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed al Dipartimento ARPAC di Avellino;
- 7) di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 152/2006 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;
- 8) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata decennale di cui all'art. 29 *octies* del Dlgs 152/2006, con la clausola risolutiva espressa in caso di determinazioni del Giudice dell'esecuzione che incidano sulla disponibilità dell'immobile o in mancanza della presentazione da parte della società Repiombo srl di idoneo titolo alla prosecuzione della disponibilità dell'immobile ubicato nel Comune di Calitri (AV) al foglio 61, particella 1607 entro il 31.12.2024. In entrambi i casi si fa onere alla società Repiombo srl di provvedere all'attuazione del piano di dismissione presentato nel rispetto della cronologia ivi indicata.
Il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 *octies* co 3 lett. a) del dlgs 152/2006, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 *decies* co 9 Dlgs 152/2006;
- 9) è fatto obbligo ai sensi dell'art. 29 *sexies* co 6 *bis* del dlgs 152/2006 (fermo restando quanto previsto al n. 2 del presente decreto) di prevedere un controllo per le acque sotterranee entro il 31.12.2027 ed entro il 31.12.2029 per il suolo secondo quanto riportato nella relazione di riferimento, salvo in base ai controlli effettuati e ad eventuali difformità riscontrate a provvedere ad una maggiore frequenza di detti controlli;
- 10) di stabilire che:
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- 11) di dare atto che il Gestore è l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- 12) di stabilire che la società Repiombo srl trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali di Avellino, all'ARPAC, Dipartimento di Avellino ed al Comune di Calitri (AV) le risultanze degli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo con la periodicità nello stesso riportata ed entro dieci giorni dall'esito degli stessi;
- 13) il Gestore dell'impianto, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ne dia comunicazione all'Autorità competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;

- 14) di stabilire che entro il primo trimestre di ogni anno la società Repiombo srl è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino le risultanze del Piano di Monitoraggio e Controllo, relative all'anno precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di atto Notorio, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo;
- 15) di stabilire che la società è tenuta al versamento delle tariffe controlli ARPAC, di cui al D.M. 58/2017 e DGR n. 43 del 09/02/2021, entro il 31 gennaio di ogni anno, per i controlli in situ programmati nel relativo anno solare, direttamente ad ARPAC ai sensi della circolare della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti del 21.2.2023 prot. 91822 pena le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 16) di stabilire che l'ARPA Campania effettui i controlli con la cadenza definita nel calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11 bis ed 11 ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Le attività ispettive dovranno essere svolte con oneri a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;
- 17) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso, le notizie di reato, anche alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- 18) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 19) di stabilire che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, nonché delle prescrizioni di cui al DD n. 110 del 1.12.2016, non superate dalla presente autorizzazione, la Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, procederà all'applicazione di quanto riportato dall'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo del medesimo D.Lgs.;
- 20) di precisare che:
 - a) la presente autorizzazione non esonera la società dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, si richiamano altresì gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e igiene pubblica;
 - b) per quanto attiene il parere di conformità antincendio dovranno essere attuati gli impegni assunti in fase progettuale e, comunque, le norme di cui al decreto del Ministero dell'Interno DMI 3.8.2015, del DM 10.3.1998, del DM 13.7.2011, del Dlgs 81/2008 e delle linee guida alla DGRC n. 223/2019 (adempimenti ex art. 12 co 4 quater LR 26 maggio 2016 n. 14). L'esatto adempimento delle 16 prescrizioni riportate nel parere dei VVF del 15.11.2022 prot. 562631. Con la precisazione che ultimati i lavori di realizzazione del progetto il titolare, prima dell'esercizio dell'attività, è tenuto a far pervenire al Comando (ed alla scrivente UOD) la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio", di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, corredata dell'"Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio", a firma di professionista abilitato, e della documentazione di cui all'allegato II del DM Interno 7.8.2012;
 - c) l'Autorizzazione Integrata Ambientale è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- 21) di stabilire che la società Repiombo srl invii entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi

dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9, paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e di trasferimento degli inquinanti (PRTR);

- 22) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previste nelle apposite schede e nel Piano di Monitoraggio per le sostanze inquinanti in aria, suolo, acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;
- 23) di stabilire che la Società deve mantenere sempre in perfetta efficienza la rete di captazione delle acque meteoriche, di lavaggio di piazzale, nonché l'impianto di trattamento di tali effluenti;
- 24) di dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;
- 25) di dare atto che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dalle BAT conclusioni di settore;
- 26) di dare atto che qualora la società Repiombo srl, intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;
- 27) di stabilire che il Gestore dovrà provvedere ad aggiornare il piano di dismissione acquisito nell'ambito del procedimento di riesame e modifica sostanziale secondo le indicazioni provenienti dagli Enti competenti e trasmetterlo alla regione Campania U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29 sexies, comma 9 -quinquies, lett. a), b),c),d),e) del Dlgs 152/2006 e se del caso delle attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV, del Dlgs 152/2006;
- 28) di stabilire che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino e pubblicate nel relativo sito web;
- 29) di notificare il presente provvedimento alla società Repiombo srl, nonché trasmetterlo al Comune di Calitri, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C - Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino, al Consorzio ASI, all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, al Gestore ASIDEP, al Consorzio ASI, alla Comunità Montana Alta Irpinia, alla UOD 500722, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, alla Prefettura di Avellino, ai portatori di interessi, al custode giudiziario e per opportuna conoscenza allo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali;
- 30) di inoltrare il presente provvedimento alla "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.23/2017 e sul sito Stap Ecologia della Regione Campania;
- 31) di precisare espressamente che, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della l. 241/90 e s.m.i., avverso il presente Decreto, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

dr. Antonello Barretta

